

Articolo 1

Natura giuridica

La Fondazione Banco di Napoli per l'Assistenza dell'Infanzia è fondazione di diritto privato avente le caratteristiche di cui al D.P.C.M. 16.2.90 (G.U. n. 45 del 23.2.90 - "Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale e infraregionale"), per lo svolgimento in modo precipuo di attività inerenti alla sfera educativo-religiosa.

Sorta per iniziativa del Banco di Napoli in occasione della ricorrenza del suo quarto centenario, dalla sua origine eretta in Ente morale con l'articolo 1 della Legge 30 gennaio 1939 n. 283 come Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, e come tale confermata con Decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946 n. 542 che definì lo scopo della Fondazione l'assistenza dei fanciulli abbandonati della Provincia di Napoli". La sua competenza veniva quindi estesa all'intero territorio regionale in conseguenza dell'evoluzione normativa del sistema delle I.P.A.B. ed ampliata anche al non abbandonati, alla luce delle attuali legislazione vigente.

Con deliberazione commissariale n. 163 del 9.11.94 la Fondazione veniva dotata di Statuto, approvato dalla Regione Campania, la cui premessa - che ne forma parte integrante -, ripercorsa la storia e le origini della Fondazione, espressamente recita: "Nel 1981, infine, l'Ente è stato escluso dal trasferimento ai Comuni in virtù del decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 12346 del 28.7.81 in applicazione della Legge regionale 11.11.1980 n. 65 e del D.P.R. 24.7.1977 n. 616. Tale esclusione è stata fondata sul riconoscimento per l'Ente dello svolgimento in maniera precipua di attività inerenti la sfera educativo-religiosa. Anche attraverso tale carattere formalmente riconosciuto, l'Ente, pertanto, si trova a rientrare nelle ipotesi contemplate dal D.P.C.M. 16.2.1990, comma 7, articolo 1, per il riconoscimento della natura privata. Sarà pertanto il C.d.A. nella sua nuova veste ad assumere questa importante determinazione attinente alla natura dell'Ente medesimo".

Il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione, con deliberazione n. 19 del 19 luglio 2001 ha conseguentemente adottato il nuovo testo statutario, visto anche il D. Lgs. 4.5.2001 n.207.

Articolo 2

Sede

La Fondazione ha sede in Napoli alla Via Alcide De Gasperi n. 55. Con deliberazione ordinaria del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione la sede può essere trasferita in altra località del territorio campano e possono essere costituiti uffici e sedi secondarie.

Art. 3

Finalità

Scopo della Fondazione è l'erogazione di servizi assistenziali e la realizzazione di interventi di sostegno, recupero, promozione e prevenzione in favore dei minorenni.

La Fondazione eroga i suoi servizi con prioritario riferimento ai minori in condizione di svantaggio economico, psicofisico, socioculturale e ambientale che sono ritenuti i primi naturali destinatari dei suoi interventi.

La Fondazione fa propri i contenuti della Convenzione sui diritti del fanciullo, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, ed opera per contribuire alla rimozione di tutti gli ostacoli che si frappongono alla formazione e al compiuto sviluppo psicofisico dei minori affinché tali diritti possano essere pienamente attuati e goduti.

La Fondazione opera senza discriminazione di sesso, di cultura, di etnia e di religione e contrasta ogni forma di discriminazione e di esclusione che possa minacciare soggetti di minore età promovendone la qualità della vita, le pari opportunità e la realizzazione.

La Fondazione svolge attività di prevalente carattere educativo-religioso, con interventi articolati secondo le differenti tipologie di bisogno, privilegiando il sostegno alla famiglia, la promozione dell'affido familiare, il supporto economico e progettuale alle strutture di accoglienza diurna e residenziale.

La Fondazione opera inoltre attraverso progetti territoriali di prevenzione e contrasto dell'esclusione sociale, per la formazione e l'inserimento dei minori nel mondo produttivo, per l'integrazione dei minori in condizione di disabilità fisica o psichica, per la prevenzione della devianza e per il recupero dei minori

assoggettati a misure restrittive, anche mediante borse di studio, corsi di formazione, sovvenzioni, e ogni altro intervento possa essere attuato in favore dei minore.

La Fondazione può perseguire le sue attività ed eroga i suoi servizi anche in collaborazione con soggetti pubblici di ogni natura, anche scolastica, e privati, quindi anche con gli enti ecclesiastici, gli istituti religiosi, gli organismi non lucrativi di utilità sociale, senza privilegi e discriminazione, gli organismi della cooperazione, le associazioni e gli enti di promozione sociale, le fondazioni e altri soggetti privati che abbiano finalità analoghe o che comunque operino per la tutela dei minori o che abbiano specifiche competenze rispetto a particolari tipi di intervento, anche a mezzo di intese, accordi di programma, convenzioni e in ogni forma consentita dalla legge.

La Fondazione può prendere parte a strutture di collegamento, coordinamenti, attività di promozione, analisi, studio e progettazione di concerto con enti pubblici e privati per il migliore conseguimento delle proprie finalità attraverso l'integrazione e la concertazione degli interventi.

Al fine del perseguimento dei propri scopi la Fondazione svolge anche attività di studio ed indagine, di sensibilizzazione e formazione, contribuendo a promuovere sempre più nella società civile una cultura di attenzione solidale all'infanzia, in tutte le forme e con tutti gli strumenti consentiti dal presente Statuto e dalla legge,

I servizi e gli interventi della Fondazione sono programmati dal Consiglio di Amministrazione, con relativa individuazione delle priorità dei bisogni e della ripartizione territoriale degli interventi, anche attraverso appositi atti regolamentari.

Articolo 4

Competenze territoriali

La Fondazione assiste i minori che vivono nel territorio della Campania, tenendo conto della distribuzione sul territorio della popolazione e delle esigenze di assistenza.

Articolo 5

Controlli sui soggetti ed istituti convenzionati

La Fondazione esercita propri controlli diretti sugli istituti e i soggetti convenzionati, e segue lo stato di salute, lo sviluppo fisico, morale e culturale dei propri assistiti, ed il grado di attuazione degli interventi assistenziali in convenzione, anche con visite a mezzo di propri incaricati, secondo la disciplina specifica dei propri regolamenti e le previsioni convenzionali.

Articolo 6

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- 1) Dal complesso immobiliare di Bagnoli descritto nell'atto di trasferimento per donazione fatto dal Banco di Napoli alla Fondazione per Notaio Maddalena il 14 giugno 1949: intero comprensorio cintato, sito in Napoli, contrada S. Laise, con tre ingressi nella grande arteria proveniente dalla Mostra d'Oltremare (già Viale 28 ottobre) con un ingresso secondario a monte della Via Domitiana già Via Provinciale S. Gennaro, comprendente 18 fabbricati oltre uno stadio e due palestre coperte con annessi viali; strade interne, piazzali e campi di gioco, nonché una zona di terreno a monte suddivisa da strada interna in due appezzamenti ed altra zona verso il confine ad ovest divisa da viali interni in quattro appezzamenti, destinate entrambe a culture (vigneto e frutteto). Il tutto della estensione complessiva di circa ha. 30.60.00 (ettari 30 ed are 60) dei quali circa mq. 27.763 coperti da fabbricati, circa mq. 148.237 destinati a piazzali, viali, aiuole e campi di gioco e circa ha. 13.00.00 (ettari 13) occupati dalla azienda agraria.
- 2) Da due palazzine, n. 4 e n. 7, Parco Lamaro in Via Petrarca n. 93, Napoli, per complessivi n. 41 appartamenti e n. 36 box-garages.
- 3) Da n. 3 appartamenti al terzo piano, ammezzato tra terzo e quarto piano, quinto piano e mansarda in Via Roma n. 317, Napoli, di complessivi mq. 720 circa.
- 4) Parte del complesso immobiliare denominato "Educatorio Femminile Popolare Maria SS. Immacolata - Fondazione Banco di Napoli con accesso dalla Via Carlo Rosini 12/bis e dalla Via Vecchia S. Gennaro, Pozzuoli (NA), così come descritto nell'atto di transazione per Notaio Sabatino Santangelo del 12 ottobre 1988 rep. n. 35243, comprendente n. 5 edifici con una superficie totale netta interna di circa mq. 12.211 mq., nonché spazi e zona di terreno di circa mq. 12. 100.
- 5) Da titoli dello Stato per un importo complessivo di L. 85.675.000.

La Fondazione può acquisire contributi, sovvenzioni, incrementi patrimoniali, in ogni forma consentita dalla legge.

La Fondazione, nel rispetto delle proprie finalità, gestisce il proprio patrimonio con criteri di efficienza, finalizzati all'ottenimento di maggiori risorse da destinare alle proprie finalità,

La Fondazione, persegua esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di assistenza, come indicate nel presente Statuto, e per la propria natura, non persegue utili né distribuisce, neanche indirettamente, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, impiegandoli viceversa esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, salvi gli obblighi imposti dalla legge.

Articolo 7

Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione esprime l'autonomia della Fondazione e la amministra con ogni potere.

E' riservato al Consiglio d'Amministrazione di deliberare sui bilanci preventivi e conti consuntivi, sui contratti, le convenzioni, i lasciti e le donazioni, sui programmi annuali e pluriennali degli interventi assistenziali, sul rapporti con il personale dipendente, inclusa l'assunzione e il licenziamento sulla istituzione delle figure del segretario generale e del direttore generale sugli atti regolamentari e su ogni atto di indirizzo delle attività della Fondazione; sulle modifiche dello Statuto; sulle liti; su ogni atto di straordinaria amministrazione. Il Consiglio d'Amministrazione esercita i poteri di programmazione, indirizzo, controllo sul funzionamento, l'andamento e la gestione della Fondazione.

Al di fuori di quanto riservato al Consiglio d'Amministrazione come sopra, il Consiglio con apposite deliberazioni può attribuire deleghe a propri componenti o a funzionari dell'Ente, può conferire speciali procure, e può costituire commissioni determinandone i poteri, le finalità, la durata e il funzionamento.

Articolo 8

Composizione e durata in carica del Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è composto di nove membri, di cui sei designati: uno dal Presidente della Giunta Regionale della Campania o suo delegato, uno dall'Assessore della Regione Campania con delega per l'Assistenza, che dovrà scegliere un soggetto esperto nel settore dell'assistenza, uno dal Sindaco del Comune di Napoli o suo delegato, uno dal Presidente della Conferenza Episcopale della Campania o suo delegato, uno dal Presidente del Tribunale dei Minori di Napoli, uno dal Presidente dell'Istituto Banco di Napoli, e tre nominati dal Consiglio d'Amministrazione uscente fra i propri componenti.

Le predette designazioni devono avvenire entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di designazione, e decorso invano tale termine il Consiglio procede a deliberare sostitutivamente.

Il Consiglio dura in carica cinque anni dalla data del completamento dell'insediamento di tutti i consiglieri, e comunque fino al completamento dell'insediamento di tutti i nuovi consiglieri.

I consiglieri sono rieleggibili. I consiglieri designati da organi esterni sono insediati con apposita deliberazione del Consiglio d'Amministrazione. Qualora uno o più consiglieri vengano meno prima della scadenza del Consiglio, il Consiglio richiede la designazione dei sostituti all'organo che li aveva designati, ovvero li nomina se trattavasi di consiglieri di propria nomina. Essi durano in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Articolo 9

Presidente e Vicepresidente

Il Consiglio d'Amministrazione elegge al proprio interno un Presidente ed un Vicepresidente, il quale ultimo assume le funzioni del Presidente per i casi di suo impedimento o prolungata assenza. Essi durano in carica fino alla scadenza del loro mandato di consiglieri, salvo diversa deliberazione o revoca da parte del Consiglio.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, presiede e convoca il Consiglio d'Amministrazione, promuove le sue deliberazioni, vigila sulla loro esatta esecuzione e sul funzionamento della Fondazione, ed adotta gli atti conservativi urgenti necessari, salvo ratifica nella prima adunanza consigliare successiva, ha i poteri di firma per la Fondazione, anche in concorso con quelli attribuiti ad altri in ragione di specifiche competenze d'ufficio o di deleghe consiglieri.

Articolo 10

Decadenza ed esclusione di consiglieri

I consiglieri decadono quando risultano assenti, senza legittimo impedimento, a tre riunioni consecutive del Consiglio. Il Consiglio pronuncia la decadenza previa verifica della sussistenza dei presupposti e contestazione all'interessato.

I consiglieri possono essere esclusi in ipotesi di loro indegnità o quando abbiano compiuto attività contraria alle finalità della Fondazione o quando procurino discredito alla stessa. Il Consiglio, previa

contestazione all'interessato e valutazione delle sue giustificazioni, procede all'esclusione con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, non computando nel conto il consigliere interessato.

Articolo 11

Funzionamento del Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente almeno sei volte l'anno di sua iniziativa, ovvero su richiesta di almeno tre consiglieri.

Una volta all'anno il Consiglio deve approvare il bilancio preventivo nonché il consuntivo, nei termini di legge. L'esercizio annuale termina al 31 dicembre.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e dell'orario e luogo della riunione, da tenersi presso la sede della Fondazione salvo diverse motivate ragioni. L'avviso deve essere spedito a mezzo raccomandata, telegramma, telex o telefax ai singoli consiglieri presso i recapiti da essi indicati all'atto del loro insediamento o successivamente da essi formalmente comunicati o presso la loro residenza, almeno sette giorni di calendario prima della riunione. In caso di urgenza, tale preavviso può essere ridotto a 48 ore. Il Consiglio ratifica la convocazione d'urgenza.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e validamente delibera con la maggioranza dei presenti, pari ad almeno quattro componenti, salvo che lo Statuto non preveda diversamente per specifici casi. Le modifiche statutarie devono essere sempre approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Delle riunioni del Consiglio si tiene verbale in apposito registro, ed il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il Consiglio preliminarmente nomina in ciascuna riunione un segretario, scelto tra i suoi membri ovvero nella persona del Segretario dell'Ente.

Il Consiglio può adottare un più specifico regolamento o singole norme per il proprio funzionamento, purché compatibili con le previsioni dello Statuto.

Articolo 12

Collegio dei revisori

Il Consiglio d'Amministrazione nomina un collegio di tre revisori dei conti. Il collegio dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Esso elegge al proprio interno un Presidente.

Il collegio ha i poteri previsti dalla legge di controllo sulla Fondazione e i suoi conti.

Articolo 13

Direttore generale

Il Consiglio d'Amministrazione ha il potere di nominare un direttore generale, determinandone funzioni, poteri, e condizioni d'incarico, di lavoro autonomo.

Articolo 14

Scioglimento

La Fondazione si scioglie per le cause di legge e con le relative modalità, e comunque quando il Consiglio d'Amministrazione constati l'impossibilità di proseguire per qualunque causa nella realizzazione delle finalità dell'Ente.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio della Fondazione deve essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23.12.1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 15

Norme transitorie, finali e di rinvio

L'attuale Consiglio d'Amministrazione rimane in carica nella sua attuale composizione fino alla fine del quinto anno dal suo insediamento. Per quanto non diversamente previsto dalle norme del presente Statuto, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge. Per copia conforme all'originale

Il Presidente
Dott. Francesco Seccia

Il Dirigente
Rag. Giuseppe Diodato